



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANNI 06/03/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSÌ COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MANCINI	Eslerino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPIOTELLI	Anna Salozz	"	ROVANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCIALA	Francesco	"
ITALIA	Francesco	"	TIRALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Stefania	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTENTE SEGRETARIO: Paolo IACONIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSENTI: MARRAZZO - COPPIOTELLI DE ANGELIS - DI CARLO - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 123

Oggetto:

Approvazione Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.



123 -6 MAR. 2009 *Ms*

OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali. Enti locali-Sicurezza

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche;
- VISTA** la Legge n. 575/65 recante "Disposizioni contro la mafia" così come da ultimo modificata dalla Legge n. 125/08 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- VISTA** la Legge n. 109/96 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati" che concretamente disciplina il procedimento per l'assegnazione di tali beni;
- VISTA** la Legge n. 296/06 -- Finanziaria 2007, ed in particolare l'art. 1, co. 201 e 202, che ha modificato l'art. 2 undecies della L. 575/65 ampliando le categorie degli Enti, possibili destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- VISTO** il D.P.R. 6 novembre 2007 che ha istituito la figura del Commissario Straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (di seguito denominato Commissario Straordinario di Governo);
- VISTA** la Legge Regionale 5 luglio 2001, n. 15, concernente "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche la quale assume iniziative e concede finanziamenti per progetti di investimenti e di ristrutturazione dei beni confiscati e destinati a fini sociali per attuare politiche a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione;
- CONSIDERATO** che l'art. 45 della L. R. 24 dicembre 2008, n. 34, Legge Finanziaria Regionale anno 2009, approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale, prevede lo stanziamento – parte corrente – per gli esercizi finanziari 2009-2010-2011, pari a € 300.000,00 per ciascun anno, e lo stanziamento – parte in conto capitale – per gli esercizi finanziari 2009-2010-2011, pari a € 2.000.000,00 per ciascun anno da destinare alla ristrutturazione e alla riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, confermando, di fatto, il rilievo e l'alto valore sociale che la Regione Lazio attribuisce al reimpiego di tali tipologie di beni;



123 - 6 MAR. 2009 *Dr*

RITENUTO

che la Regione Lazio intende rendere concretamente fruibili tali beni stanziati sul territorio, ponendo in essere tutte le azioni opportune per agevolare ed incentivare le procedure per l'utilizzo da parte dei Comuni Laziali dei beni destinati e trasferiti;

CONSIDERATO

che il Protocollo d'Intesa sulla destinazione e l'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità, da sottoscrivere tra la Regione Lazio ed il Commissario Straordinario di Governo, risulta lo strumento più idoneo a favorire un'unità di indirizzo che dia concreta attuazione agli scopi della L. 575/96 come modificata dalla L. 109/96;

RITENUTO

che si rende necessario sviluppare un'azione condivisa che veda impegnati i soggetti istituzionalmente interessati nel perseguire le finalità delle disposizioni in materia che, con la confisca dei beni, provento di attività illecite della criminalità organizzata, intende riaffermare le regole dello stato di diritto;

VISTO

lo schema di Protocollo d'Intesa di cui all'allegato "A" da considerarsi parte integrante della presente Deliberazione;

ATTESO

che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa sulla destinazione e sull'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Il Direttore della Direzione Regionale Istituzionale, Enti Locali Sicurezza provvederà all'espletamento delle procedure necessarie all'attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito www.regione.lazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo TACONIS

ROMA 06 MAR 2009



Allegato "A"



**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA SULLA DESTINAZIONE E
SULL'UTILIZZO A FINI SOCIALI E PRODUTTIVI DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'**

TRA


la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente della Regione Lazio,

E


il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Premesso che:


- la L. 575/65 "Disposizioni contro la mafia", come da ultimo modificata dalla L. 24.7.08 n. 125 disciplina, agli artt. 1 e 2 ter, il sequestro, finalizzato alla confisca, dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";
- le suddette disposizioni si applicano anche per le ipotesi particolari di confisca previste dall'art. 12 sexies L. L. 356/92, come modificato dal comma 220 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'attuale procedimento di destinazione dei beni immobili, mobili ed aziendali confiscati e le finalità cui possono essere destinati ex L. 109/96 e L. 575/65, prevede che il Dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio, deve (art. 2 decies) entro 90 giorni:
 - nominare l'Amministratore per la gestione dei beni;
 - far stimare il valore dei beni dalla competente struttura territoriale dell'Agenzia del demanio;
 - acquisire i pareri del Prefetto e del Sindaco del comune interessato sulla destinazione del bene, sentendo anche l'Amministratore;
 - formulare una proposta non vincolante di destinazione al Direttore Centrale del demanio, tenuto conto della tipologia del bene e che il Direttore Centrale ha, a sua volta, 30 giorni dalla comunicazione della proposta per emettere il provvedimento di destinazione.

- 
- per i beni immobili l'art. 2 undecies (come modificato dalla L. 22.12.99 n. 512 e dalla Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 – art. 1 c. 201 e 202) prevede che gli stessi siano:
 - mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
 - trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione; gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato (di cui alla legge-quadro sul volontariato), a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. 349/86; se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
 - trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile;

Considerato che:


- 
- l'applicazione concreta della normativa ha evidenziato criticità e problemi, anche a causa degli oneri economici connessi alla gestione dei beni, che rendono complessa e difficoltosa la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo utilizzo del bene confiscato e che per tale ragione, è in corso di approvazione in Parlamento una riforma del procedimento di destinazione che affida al Prefetto la responsabilità della materia;
 - nel territorio della Regione Lazio, a seguito di provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorità Giudiziaria, vi sono numerosi beni immobili tolti alla criminalità e da destinare ed utilizzare effettivamente ai sensi della L. 109/96. In particolare alla data del 30 giugno 2008 erano censiti n. 106 beni immobili in gestione al demanio e n. 19 beni immobili destinati ma non consegnati;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dot. Vincenzo Lucareglio



- si rende necessario, per la rilevanza sociale di un utilizzo produttivo ed a fini sociali dei beni confiscati, semplificare ed accelerare il procedimento di cui all'art. 2 decies L. 575/65, come modificato dalla L. 109/96, individuando strumenti operativi e percorsi di lavoro che consentano di attuare le finalità normative, di contrasto dei patrimoni illeciti e di riutilizzo degli stessi al fine di riaffermare i principi dello stato di diritto e la presenza dello Stato nonché di assicurare, attraverso la riconversione e l'impiego a fini pubblici, sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità, sicurezza, legalità, sviluppo economico e condizioni di sicurezza e coesione sociale;
- è quindi opportuno interagire con tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati al fine di assicurare un costante e tempestivo flusso di informazioni, un reale scambio di informazioni in ordine alle tipologie dei beni, alle criticità presentate, alle loro ubicazioni;
- il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nominato con DPR 6.11.2007, assicura il coordinamento operativo tra i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati, anche al fine di attuare la sollecita definizione delle procedure, la corretta gestione dei beni confiscati, la effettiva destinazione ed utilizzazione, avendo facoltà di convocare conferenze di servizi, emanare direttive ed atti di impulso e stipulare protocolli per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, riferendo al Presidente del Consiglio dei Ministri l'andamento delle iniziative e dei lavori che consentano di attuare le finalità normative volte al contrasto dei patrimoni illeciti ed al riutilizzo degli stessi;
- la Regione Lazio ha già emanato la Legge Regionale 5.7.2001 n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" al fine di garantire lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, assumendo iniziative e concedendo finanziamenti per progetti di investimenti e di ristrutturazioni dei beni confiscati e destinati a fini sociali per attuare politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato e per la riqualificazione delle aree degradate (art. 2);
- la Regione Lazio ha sostenuto, con i finanziamenti stanziati negli anni 2006/2007/2008, le attività di enti locali e di associazioni ONLUS ed intende continuare a svolgere un ruolo di riferimento quale erogatore di contributi regionali per agevolare ed incentivare le procedure per l'utilizzo da parte dei Comuni Laziali dei beni destinati e trasferiti gravati da ipoteche o altri gravami;

12/12/2008

- 
- nella Legge finanziaria regionale del 2009 è stato approvato, con voto unanime del Consiglio regionale, l'art. 45, che prevede l'erogazione di 6,9 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di contributi regionali destinati ad iniziative di promozione dell'uso sociale dei beni confiscati, ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei beni stessi e alle attività di riutilizzo a fini sociali;
 - la Regione Lazio è disponibile, quale destinataria di beni immobili confiscati, a privilegiare eventualmente quelli non trasferiti al patrimonio del comune ove il bene è sito a causa delle criticità riscontrate ed a porre in essere le prescritte attività e comunque le iniziative necessarie per consentire una destinazione, nel rispetto dei tempi e secondo le finalità della L. 109/96;

**Tutto ciò premesso e considerato
tra le parti si conviene quanto segue:**

ART. 1

Obiettivo del presente protocollo è la promozione di ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale e di coordinamento tra la Regione Lazio e gli altri soggetti istituzionali e sociali interessati alla destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati, per valutare e coordinare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di rilevante interesse pubblico sopra indicati e per incidere sulle condizioni di legalità e di sicurezza nella Regione Lazio, prevenendo situazioni di disagio e devianza, favorendo l'inserimento sociale, l'accoglienza e l'integrazione dei soggetti residenti sul territorio.

L'Assessorato Affari Istituzionali, Enti Locali e sicurezza curerà le fasi di attuazione del presente protocollo.



ART. 2

La Regione Lazio conviene nell'individuare, quale modulo organizzativo di coordinamento delle amministrazioni statali, delle autonomie locali e dell'associazionismo, cui è demandata la destinazione ed utilizzazione dei beni confiscati, il modello proposto dal Commissario straordinario costituito dal Protocollo nazionale sui beni confiscati.

La Regione Lazio si impegna a sviluppare l'utilizzo dei beni confiscati nell'ambito del territorio regionale, anche come diretta destinataria degli stessi ed a reperire risorse finanziarie in vista di una modifica della legge regionale che preveda sia il finanziamento delle opere e degli interventi in materia di immobili confiscati, sia un fondo di rotazione per la estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni.

A tal fine saranno emanati, con cadenza annuale, bandi regionali per la presentazione delle domande di contributi da parte di comuni o unioni di comuni per le tipologie di intervento sopraindicate, con previsione di mezzi di informazione o sportelli regionali che garantiscano la massima divulgazione dei bandi medesimi.

Ai fini di promuovere la collaborazione istituzionale la Regione intende procedere anche alla redazione di uno studio analitico sui beni confiscati nella regione al fine di coordinare le iniziative per assicurare l'effettivo utilizzo a fini sociali dei beni confiscati, monitorare le caratteristiche degli stessi (tipologia del bene, Provincia o Comune in cui lo stesso è sito, stato di fatto e di diritto dell'immobile, criticità esistenti) ed attuare politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza, della integrazione sociale e della prevenzione delle situazioni di disagio.

L'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale con la Legge Regionale 15/2001 svolgerà attività di supporto e di concertazione sugli aspetti tecnici per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali, informando anche il Commissario sulle situazioni di rilievo riscontrate al fine di consentirne le iniziative di competenza.

ART. 3

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati

- si impegna a promuovere il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati anche emanando direttive e atti d'impulso e promuovendo ove occorra conferenze di servizi, secondo lo strumento di concertazione individuato dal Protocollo Nazionale;
- si impegna a individuare possibili soluzioni o adottare progetti per assicurare il superamento delle criticità ed una proficua gestione economica dei beni confiscati e ad adottare provvedimenti amministrativi per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico, promovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni;
- si impegna altresì a rendersi promotore, nell'ambito dei poteri conferitigli, di intese con le Autorità Giudiziarie competenti, ferme restando le specifiche competenze della magistratura, per creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca definitiva per consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura liberi da vincoli giuridici e/o di fatto.

ART. 4

Le parti si riuniranno una volta ogni sei mesi per il monitoraggio delle attività svolte finalizzato a migliorare ed accelerare la procedura di destinazione dei beni confiscati.

Per la Regione Lazio
Il Presidente

Il Commissario Straordinario
del Governo per la gestione e
la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali

